



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_



## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - NORME PRELIMINARI**

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 delle leggi della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 e del regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Art. 2 - Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113, 114, 2, comma 2, e 31 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia Tutela della Salute.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui agli artt. 7 e 48, c.3, del Dlgs. n. 267/2000.
4. Spetta al responsabile del settore Opere Pubbliche la gestione dei servizi cimiteriali, compresa la parte amministrativa (compresa la stipulazione dei contratti di concessione ed ogni altro analogo adempimento), eventuali modifiche delle competenze degli uffici verranno automaticamente recepite dal presente regolamento senza la necessità di un aggiornamento specifico.
5. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 112, 113, 114, 2, comma 2, e 31 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.



### **Art. 3 - Responsabilità**

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

### **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) il recupero e relativo trasporto presso l'obitorio delle salme di persone morte sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità;
  - b) la deposizione delle ossa in fossa/ossario comune e, comunque, il solo servizio reso dal necroforo e la deposizione delle ceneri nel cinerario comune;
  - c) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico;
  - d) quelli tipizzati all'art. 1, comma 7 bis, del DL 27.12.2000 n. 392, convertito nella legge 28.02.2001 n. 26.



## **CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI**

### **Art. 5 - Dichiarazione di morte**

1. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale di stato civile con tutte le indicazioni da inserire nell'atto di morte.

### **Art. 6 - Denuncia della causa di morte**

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Agenzia Tutela della Salute.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio della ATS dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
6. Presso l'Agenzia Tutela della Salute viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

### **Art. 7 - Accertamenti necroscopici**

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Socio-Sanitaria Territoriale.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il



certificato necroscopico.

### **Art. 8 - Referto all'autorità giudiziaria**

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

### **Art. 9 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane**

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il sindaco che ne dà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Tutela della salute. Inoltre, l'Agenzia Tutela della Salute incarica per l'esame di quanto rinvenuto il medico necroscopo e segnala i risultati al Sindaco e all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.



## CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

### Art. 10 - Termini di osservazione

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso inferetro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.p.r. 285/1990 e dal decreto del Ministero della sanità 22 giugno 1994, n. 582; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al sindaco da parte del competente servizio dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
3. È invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

### Art. 11 - Modalità di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale prescrive le speciali misure cautelative.

### Art. 12 - Depositi di osservazione e/o obitorio

1. Il comune provvede al deposito di osservazione in locale idoneo nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Responsabile di servizio ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salmi di cui all'articolo 4, comma 2 lettera a) o, infine, dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
6. Resta salvo quanto disposto dal Dlgs. 17.03.1995 n. 230.

### Art. 13 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento dal cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

del d.p.r. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto come all'articolo 29 che segue.

3. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

**Art. 14 - Riscontro diagnostico**

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso d.p.r.
2. I risultati devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al competente servizio della ATS. per l'eventuale rettifica della scheda di morte
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

**Art. 15 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio**

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
2. L'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

**Art. 16 - Prelievi per trapianti terapeutici**

1. Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla legge 1° aprile 1999 n. 91 ed è effettuato previo accertamento della morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

**Art. 17 - Autopsie e trattamenti conservativi**

1. Presso il cimitero è presente una camera mortuaria utilizzata anche come sala di autopsia ma è priva



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

di celle refrigerate. Il cimitero ha dunque chiesto la collaborazione all'ospedale di Calcinate (o comunque a ospedali vicini) per avere a disposizione una sala autoptica avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 d.p.r. 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, al di fuori di strutture sanitarie.

2. Per le autopsie e per i trattamenti conservativi del cadavere si osservano gli articoli 45, 46, 47 e 48 del DPR n. 285/90.



#### **CAPO IV - FERETRI**

##### **Art. 18 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ATS detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

##### **Art. 19 - Verifica e chiusura feretri**

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che:
  - a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze
  - b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
  - c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.
4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma I sono svolte dal personale sanitario dell'ATS competente del luogo in cui si trova il cadavere.
5. I feretri, anche quelli destinati fuori comune, sono chiusi e recano il sigillo delle Onoranze Funebri.
6. Prima di effettuare il trasporto, tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dai necrofori municipali o da personale delle onoranze funebri devono risultare da apposito verbale, che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano la salma. Qualora la salma venga consegnata a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.



### **Art. 20 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).
2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto cassedi legno.
3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

### **Art. 21 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.



## **TITOLO II - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE**

### **CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 22 - Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende di regola: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Se la salma non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento della salma fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale. La salma deve restare in ogni caso nel carro funebre.
4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco.
5. La vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa spetta al Comune che si avvale della A.T.S. per gli aspetti igienico-sanitari. (vedi art. 31, comma 4, lett. c del regol. reg.le n. 6/2004).

#### **Art. 23 - Esercizio del servizio di trasporti funebri**

1. Nel territorio del comune il servizio di trasporti funebri è esercitato da imprese funebri.
2. Le imprese funebri che svolgono la propria attività all'interno o del cimitero comunale devono utilizzare personale qualificato e regolarmente assicurato, nel rispetto della vigente normativa sull'occupazione e sulla sicurezza sul luogo di lavoro. Ogni servizio funebre deve essere effettuato con la presenza di almeno quattro operatori. È vietato il trasporto a spalla della bara da parte dei familiari.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo nessuna responsabilità potrà essere imputata a questo ente.

#### **Art. 24 - Trasporti a carico del comune**

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione è a carico del comune nelle ipotesi tipizzate dal precedente articolo 4, comma 2, lettera a) e lett. c).



### **Art. 25 - Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da comune a comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente Art. 20; inoltre, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme destinate al trasporto all'estero, qualora l'Ordinamento del Paese estero lo preveda, dovranno essere sottoposte al trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. o altri trattamenti meno tossici dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Altresì, il trattamento antiputrefattivo dovrà essere eseguito, su esclusivo giudizio del medico necroscopo, qualora i tempi e le modalità del trasporto e specifiche cause di morte ne indichino l'esigenza.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria interessato.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 36 deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da comune a comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

### **Art. 26 - Riti religiosi**

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.
2. La salma può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

### **Art. 27 - Trasferimento di cadavere senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del d.p.r. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Il sindaco, quando per la notorietà del defunto sia opportuno tributare allo stesso speciali onoranze funebri, può autorizzare, sentito il competente servizio dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, il trasporto della salma all'interno dell'abitazione o in altro luogo idoneo.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

### **Art. 28 - Morti per malattie infettive-diffusive**



1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, è necessario attenersi a quanto prescritto nella circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24 e nell'art. 11 del regolamento regionale n. 6/2004.

#### **Art. 29 - Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili**

1. Il trasporto dei nati morti, dei feti e delle parti anatomiche riconoscibili viene fatto senza cerimonia funebre direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni al cimitero.

#### **Art. 30 - Trasporto di casse e cofani vuoti**

1. Il recapito di casse o cofani vuoti al domicilio della persona defunta, da chiunque forniti, deve essere fatto con veicolo chiuso.

#### **Art. 31 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di questo comune o di altro comune è autorizzato dal Responsabile di Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.
  - a) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
  - b) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.
  - c) I cadaveri provenienti da altro comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 20, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

#### **Art. 32 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del d.p.r. 285/1990.

#### **Art. 33 - Trasporto all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del DPR. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28e 29 dello stesso DPR. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

2. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al precedente art. 19 sono svolte dal personale sanitario dell'ATS competente del luogo in cui si trova il cadavere come previsto dall'art. 36 del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6; lo stesso personale compila e sottoscrive verbale di chiusura feretro per il trasporto internazionale di cadavere su apposito modello regionale

**Art. 34 - Trasporto di ceneri e resti**

1. La convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1.07.1937 n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e di resti mortali completamente mineralizzati tra gli Stati aderenti.
2. Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il Sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana.
3. Il trasporto dell'urna o della cassetta (in materiale di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento) non necessita di alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto, la stessa autorizzazione alla dispersione. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
5. Il trasporto di ceneri e resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del DPR 285/90, ma non le misure di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.



### **TITOLO III - CIMITERI**

#### **CAPO I - CIMITERI**

##### **Art. 35 - Cimitero**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27luglio 1934, n. 1265 il comune provvede al servizio di seppellimento nel proprio cimitero.

##### **Art. 36 - Disposizioni generali – vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 ed agli artt. 27 e 28 del regolamento regionale n. 6/2004.
2. Possono essere conservate fuori dal cimitero le ceneri susseguenti a cremazione, secondo i disposti dell'art. 73 della L.R. 33/2009
3. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'A.T.S. per gli aspetti igienico-sanitari.
4. Il comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 2, comma 2, e 31 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, alla manutenzione dei cimiteri, ed in particolare ai seguenti servizi cimiteriali, nell'ordine di priorità stabiliti dalle lettere:
  - a) scavo e reinterro delle fosse mediante pale meccaniche;
  - b) muratura e smuratura loculi, ossari e tutte le sepolture realizzate dal Comune;
  - c) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
  - d) falciatura dell'erba nei campi e viali;
  - e) sgombero della neve;
  - f) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti a sepolture private;
  - g) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del cimitero.
5. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
6. Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52 e 53 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

##### **Art. 37 - Reparti del cimitero**

1. Il cimitero comprende:
  - a) campo comune di mineralizzazione
  - b) aree destinate a inumazione
  - c) reparti destinati a loculi, ossari e cinerari



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

- d) aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura
- e) fossa comune
- f) camera mortuaria
- g) servizi destinati al pubblico e al personale
- h) Area per calamità – campo B1 (come da art.6 c. 6 del Regolamento Reg. n° 6 del 2004)
- i) Depositi e magazzini
- j) Giardino delle rimembranze
- k) Cinerario comune

**Art. 38 - Ammissione nel cimitero**

1. Salvo sia richiesta altra destinazione, nel Cimitero sono ricevute e seppellite le salme:
  - a) di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza;
  - b) delle persone che, nate nel comune, non sono più ivi residenti;
  - c) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in quanto titolari o parenti di soggetti titolari di concessione di tombe e/o cappelle;
  - d) del coniuge, dei discendenti e degli ascendenti sia in linea retta sia in linea collaterale di persone residenti,
  - e) dei nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90 e punto 4 della Circolare Regionale n. 21/2005, di persone residenti in comune di Bolgare
  - f) delle persone conviventi di fatto o unite con rito civile con persone residenti in comune di Bolgare
  - g) delle persone che sono state residenti nel comune e non più qui residenti al momento della morte, con corresponsione del doppio della tariffa;
  - h) delle persone che hanno parenti o affini già tumulati nel cimitero (solo ed esclusivamente per gli ossari ed i cinerari) con corresponsione del doppio della tariffa.

**Art. 39 - Ricevimento della salma presso il cimitero - Camera mortuaria**

1. L'operatore necroforo riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
3. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del d.p.r. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della sepoltura o della cremazione.



## CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

### Art. 40 - Disposizioni generali

1. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Apposito piano regolatore cimiteriale redatto a termini dell'art. 6 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 determina, per le sepolture private, quantità, tipologia, ubicazione, caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal successivo art.29, nonché delle indicazioni riportate nell' allegato 2 del citato Regolamento regionale.

### Art. 40 bis - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni e stabilisce le linee di sviluppo del cimitero. Il piano di cui al primo comma viene approvato dal Comune sentita l'ATS competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Nella elaborazione del piano si deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si renderanno possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) dell'individuazione dei servizi esistenti e di eventuali nuovi servizi per l'assolvimento di funzioni previste dal D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990
2. La delimitazione dei reparti indicati dal precedente articolo 37 deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all' allegato 1 del Regolamento regionale.
  3. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
  4. Almeno ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.



### **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 41 - Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate a titolo gratuito con rimborso spese per le operazioni di sepoltura e assegnate d'ufficio ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa.
2. Le sepolture per inumazione vengono effettuate in aree assegnate secondo le norme del titolo IV.
3. Le fosse per inumazione di salme devono avere i requisiti di cui Art. 5 NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.

#### **Art. 42 - Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo comune**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo di cui al successivo art. 64 bis, e avente caratteristica di cui all'art. 5 delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.
2. A richiesta dei privati, per le inumazioni decennali, può essere autorizzato dal comune, porre la croce con targa di riconoscimento o lapide, e si possono inserire cordoli di delimitazione della sepoltura senza prevedere lastra di copertura dell'area così come definito dalle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale art. 5. In ogni caso sul cippo deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile indicante nome, cognome, data di nascita e morte del defunto che permetta sempre di identificare i resti.
3. Le croci o lapidi poste ad ornamento devono mantenere caratteristiche di estrema sobrietà, prevedendo l'utilizzo di manufatti in pietra o marmo bianco. Non dovranno in ogni caso superare in altezza la misura di 70 cm ed in larghezza quella di 50 cm.
4. Il concessionario dovrà, sotto la supervisione del responsabile dell'ufficio tecnico, provvedere allo scavo ed al cippo, compresa la posa in opera, sostenendo le relative spese.

#### **Art. 42 bis - Campo di mineralizzazione**

1. Nel campo di mineralizzazione i cippi dovranno avere stessa forma, dimensione e colore. Le spese sono a carico del concessionario.

#### **Art. 43 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'art. 6 delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.
4. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del cimitero.



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

5. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.
6. Nelle tombe singole e/o collettive in manufatto di cemento e nei loculi, possono essere collocate una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie e/o contenitori con esiti di fenomeni cadaverici/trasformativi/conservativi per ogni posto salma, indipendentemente dalla presenza del feretro.

**Art. 43 bis - Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone mensile stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
  - d) in caso di estumulazione straordinaria del feretro.
  - e) in attesa dell'autorizzazione dell'impianto di cremazione.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Settore Tecnico, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati e comunque per un massimo di dodici mesi, computati mese per mese.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Settore Tecnico, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
5. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.



## CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### Art. 44 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del d.p.r. 285/1990, e cioè dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione in campo comune si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi trenta anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Settore Opere Pubbliche con proprio provvedimento.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 50 e articolo 53 in caso di cremazione dei resti.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
  - a) essere trasferito in altra fossa (di mineralizzazione) in contenitori di materiale biodegradabile;
  - b) essere avviato previo assenso e a spese degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
5. Il tempo di reinumazione per completare i processi di mineralizzazione viene stabilito incinque anni riducibili a due con impiego di soluzioni enzimatiche. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato
6. È consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale come previsto al CAPO V.

### Art. 45 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente il responsabile del settore Opere Pubbliche, in collaborazione con il responsabile del settore Affari Generali che cura la stipulazione dei contratti di concessione, indica le salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albopretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
3. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.
4. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.



#### **Art. 46 - Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate non possono essere eseguite, salvo casi particolari e salvo provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, prima della ordinaria scadenza di dieci anni prevista dal precedente art. 45. Ciò in considerazione della consistenza del terreno e per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni relative.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.
4. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono comunicate all'ATS di competenza che valuta la necessità di presenza di personale proprio con il compito di impartire le opportune disposizioni di carattere igienico sanitario.
6. Se il cadavere esumato risultasse completamente mineralizzato i resti ossei si potranno raccogliere in cassette di zinco da destinare esclusivamente ad ossari, loculi, tombe o cappelle già in concessione, oppure potranno essere destinati all'ossario comune.
7. Se il cadavere esumato non risultasse completamente mineralizzato i resti mortali potranno essere avviati alla cremazione e l'urna potrà essere destinata esclusivamente ad ossari, loculi, cinerari, tombe o cappelle già in concessione.

#### **Art. 47 - Estumulazioni ordinarie**

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza o alla decadenza della concessione, con destinazione della salma stessa, ove non completamente mineralizzata, alla inumazione in campo di mineralizzazione.
2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione cimiteriale.
3. Se il cadavere estumulato risultasse completamente mineralizzato i resti ossei potrebbero essere raccolti in cassette di zinco da destinare esclusivamente ad ossari, loculi, tombe o cappelle già in concessione, oppure è possibile stipulare una nuova concessione per la tumulazione dei resti del defunto in ossario singolo, la durata massima della nuova concessione non potrà superare i 15 anni. In alternativa è possibile conferire i resti all'ossario comune.
4. Se il cadavere non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato alla cremazione, laddove sia consenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo e, in caso di pluralità di parenti di pari grado, della maggioranza degli stessi, a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001), previa rimozione dello zinco dal feretro originario e confezionamento in apposito contenitore adatto alla cremazione. Le ceneri possono essere tumulate in ossari, cinerari, loculi, tombe o cappelle già in concessione, oppure è possibile stipulare una nuova concessione per la tumulazione delle ceneri del defunto in cinerario singolo, la durata massima della nuova concessione non potrà superare i 15 anni. In alternativa è possibile conferire le ceneri nel cinerario



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

comune, nel giardino delle rimembranze o possono essere prese in custodia dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo.

5. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di Servizio con propria Determinazione.

**Art. 48 - Estumulazioni straordinarie**

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima di 20 anni, su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, oppure su richiesta degli aventi titolo o anche d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura in tomba o cappella, per il suo trasporto in altro cimitero o per cremazione.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del Responsabile di Servizio rilasciata su istanza degli interessati, previa comunicazione al competente ufficio ATS, che invia, se necessario, proprio personale incaricato a constatazione della perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento del feretro in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Qualora venga constatata dal responsabile cimiteriale la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro, a spese dell'interessato.
4. Le estumulazioni straordinarie da effettuarsi su ordine dell'autorità giudiziaria o d'ufficio possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno preferibilmente da ottobre ad aprile. Quelle su istanza di parte soltanto nei mesi da ottobre ad aprile.
5. L'urna contenete le ceneri del cadavere estumulato ed avviato alla cremazione potrà essere destinata esclusivamente ad ossari, loculi, cinerari, tombe o cappelle già in concessione.

**Art. 49 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite onerosamente, ad eccezione si tratti del caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (come previsto dalla legge 26/2001) e ad eccezione di quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, per le quali si applica l'articolo 106 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.
2. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ATS alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul comune, salvi gli eventuali diritti di rivalsa.
3. I costi per le opere delle esumazioni ed estumulazioni straordinarie eseguite dall'Amministrazione comunale, qualora non disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono a totale carico dei richiedenti secondo le tariffe indicate nell'allegato del presente regolamento cimiteriale.

**Art. 50 - Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, cellette ossario, loculi, tombe già in concessione o venga fatta la stipula di una nuova concessione di durata massima di 15



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

- anni per il deposito dei resti in cellette ossario.
2. Negli ossari e nei cinerari, ove le dimensioni lo permettano, è consentito il collocamento dei resti, posti in cassette di zinco o ceneri conservate in apposita urna, insieme ad altri defunti purché avente parentela diretta secondo casistica indicata al precedente art. 38 lettera d) nonché gli ascendenti e i discendenti in linea diretta fermo senza alcuna modifica della data di scadenza della concessione originale. Nelle tombe singole e/o collettive in manufatto di cemento e nei loculi, possono essere collocate una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie e/o contenitori con esiti di fenomeni cadaverici/trasformativi/conservativi per ogni posto salma, indipendentemente dalla presenza del feretro.
  3. Cassetta e urna cineraria dovranno riportare in modo indelebile il nome e il cognome del defunto.

**Art. 51 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora, dovendo dar corso a esumazioni od estumulazioni, si presuma il possibile rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'operatore necroforo al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti della direzione del cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al direttore del cimitero che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economista municipale che provvede ad alienarli.
4. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti secondo il disposto di cui agli artt. 12 e 13 del Decreto Ministeriale 26.06.2000 n° 219. e art. 21 delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale, nonché dal D.P.R. n. 254/2003.

**Art. 52 - Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture**

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri.
2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il responsabile del settore Opere Pubbliche può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il terzo grado, purché in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro tre mesi dalla data di esumazione o estumulazione.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo da individuarsi con provvedimento della giunta comunale.



## CAPO V - CREMAZIONE

### Art. 53 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione (di cui all'art.3 della legge n.130/2001) è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
  - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
  - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
  - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

### Art. 53 bis - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del medesimo con relativa data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito cinerario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, in cinerario comune o per la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze ovvero venga presa in consegna per una conservazione in luogo diverso.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
  - a) presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;
  - b) volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
  - a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
  - b) il luogo di conservazione;
  - c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
6. In merito alle caratteristiche di conservazione, l'urna dovrà essere custodita in un manufatto chiudibile e resistente alla profanazione, da collocarsi in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore.
7. Nel caso di affidamento di urna cineraria a familiare, il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nell'ambito dell'edificio di residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione ai Servizi cimiteriali, da parte del familiare autorizzato, della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria. I Servizi cimiteriali provvedono all'autorizzazione al trasporto e al trasferimento dell'urna nel nuovo luogo se lo stesso risulta idoneo alla conservazione. La variazione di residenza deve essere eseguita anche qualora la modifica del luogo di conservazione si renda necessaria in conseguenza della morte dell'affidatario. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
  - a) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati identificativi e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
  - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
  - c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
  - d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.I Servizi cimiteriali provvedono alla tenuta del registro sulla scorta delle informazioni ricevute.
8. Non sono previsti controlli sulla corretta conservazione dell'urna al di fuori del cimitero. Alla domanda di affidamento di urna, l'affidatario firma una dichiarazione sulla corretta conservazione dell'urna. Per quanto riguardano le urne collocate all'interno del cimitero sono previsti controlli da parte del servizio cimiteriale circa la corretta conservazione dell'urna al momento del deposito in loculo, ossario o tomba.
9. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno è conservato dal Comune ove è avvenuto il decesso, uno è conservato dal responsabile del cimitero ed uno da chi prende in consegna l'urna.
10. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
11. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri o qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130.



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

12. La dispersione in area cimiteriale appositamente individuata e denominata giardino delle rimembranze, avviene mediante spargimento dell'urna sopra apposita area. Lo spargimento delle ceneri può essere fatto dai congiunti nel luogo indicato dal responsabile dei servizi cimiteriali. L'operazione, anche se svolta da parte del responsabile dei servizi cimiteriali, non è soggetta a tariffa. L'urna vuota deve essere consegnata al responsabile del servizio cimitero che provvederà allo smaltimento.
13. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà essere conforme all'art.13 del Regolamento regionale n. 6/2004 ed è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.
14. I luoghi per la dispersione delle ceneri, per quanto riguarda il territorio nazionale, sono quelli previsti dall'art. 3 comma 1 lettera c della Legge n. 130/2001 ovvero in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, previa verifica da parte della persona che effettua la dispersione di eventuali limitazioni introdotte da normative regionali.
15. Sono vietate dispersioni di ceneri in aree pubbliche del Comune di Bolgare nonché corsi d'acqua.

**Art. 53 ter - Contributo per cremazione**

1. Il Comune, al fine di favorire la cremazione dei feretri destinati, in occasione della loro prima tumulazione/inumazione, a loculi, tombe terragne, singole o doppie, o al campo comune, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge disciplinanti tale pratica, può concedere a quanti già non beneficiano della gratuità del servizio di cremazione, ai sensi dell'art. 1 comma 7/bis, del D.L. 392/2000 convertito, con modificazioni nella L. 26/2001, un contributo da deliberare annualmente per la spesa sostenuta per la cremazione dello stesso feretro. Detto contributo, che nel suo ammontare potrà essere variato con provvedimento della Giunta Comunale, sarà erogato ai parenti che ne facciano richiesta, previa presentazione di idonea documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di avvenuto decesso.
2. Il Comune, al fine di favorire la cremazione dei resti mortali non mineralizzati, in occasione delle operazioni di estumulazione e esumazione ordinarie, dopo il periodo ordinario di tumulazione o inumazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge disciplinanti tale pratica, può concedere a quanti già non beneficiano della gratuità del servizio di cremazione, ai sensi dell'art. 1 comma 7/bis, del D.L. 392/2000 convertito, con modificazioni nella L. 26/2001, un contributo per la spesa sostenuta per la cremazione degli stessi resti mortali. Detto contributo, che nel suo ammontare potrà essere variato con provvedimento della Giunta Comunale, sarà erogato ai parenti che ne facciano richiesta, previa presentazione di idonea documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di avvenuta esumazione o estumulazione.



## CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

### Art. 54 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal sindaco.

### Art. 55 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali che non abbiano specifica funzione di accompagnamento per persone cieche o altrimenti disabili;
  - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

### Art. 56 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del settore Opere Pubbliche; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal direttore del cimitero;
  - o) svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

personale addetto, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

**Art. 57 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

**Art. 58 - Reclami del pubblico**

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al responsabile del settore Opere Pubbliche.



## **CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE**

### **Art. 59 - Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione**

1. Nel cimitero di Bolgare non esistono campi a inumazione in concessione. Nel caso che il Comune decidesse di inserire campi ad inumazione in concessione si dovrà attenere ai successivi commi.
2. Sulle sepolture il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, entro il termine perentorio di sei mesi dalla inumazione della salma, a pena di decadenza, un decoroso monumento.
3. La posa in opera deve essere comunicata per iscritto al responsabile del settore Opere Pubbliche; la domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
4. Il responsabile del settore Opere Pubbliche si riserva di richiedere documentazione integrativa, sospendere e/o interrompere i lavori entro 60 giorni dalla predetta comunicazione.
5. Dopo l'avvenuta inumazione delle salme e nelle more della posa in opera del monumento è fatto obbligo collocare sulla sepoltura un contrassegno, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
6. Il contrassegno di cui sopra deve essere realizzato e collocato, entro il termine di un mese dalla inumazione, a pena di decadenza, a spese e cure del concessionario.
7. Oltre a quanto disposto dai commi precedenti, le caratteristiche dei monumenti sulle sepolture devono inoltre rispettare quanto previsto dagli art. 8 e 9 delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.

### **Art. 60 - Ornamentazione di loculi, ossari e cinerari**

1. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e cinerari sono di marmo di caratteristiche (colore, tipologia, ecc.) uguali a quelle originarie.
2. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'art.66, eseguite in bronzo, rame, marmo o altro metallo (esclusi ferro e ghisa) che non devono sporgere più di cm. 1.3 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.
3. È altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.
4. Le lapidi di marmo di chiusura dei loculi non possono essere tinte con altre tonalità di colore.
5. Non è ammessa la colorazione delle lastre di marmo.

### **Art. 61 - Costruzione e ornamentazione delle tombe private in muratura**

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di notevole importanza e decoro artistico.



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

2. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile del settore Opere Pubbliche, previo parere vincolante della commissione edilizia e del competente servizio della ATS. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
4. La domanda deve essere firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La stessa deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in duplice copia (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
5. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
7. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
8. I concessionari di cappelle o tombe di famiglia nel Cimitero e i propri conviventi nonché i destinatari della sepoltura privata risultanti dall'atto di concessione, non possono beneficiare di altre concessioni cimiteriali per sepoltura di alcun genere, salvo rinuncia alla concessione stessa.

**Art. 62 - Costruzione di cappelle private**

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile del Settore Opere Pubbliche, previo parere del competente servizio della ATS. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
4. La domanda deve essere firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
5. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti, in duplice copia, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20.
6. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate.
7. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.



8. Deve infine venir indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa.
9. L'autorizzazione di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.
10. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Vedi art. 61 comma 8.

#### **Art. 62 bis - Ultimazione di cappelle realizzate dall'Amministrazione Comunale**

1. I concessionari di cappelle realizzate a rustico dall'Amministrazione Comunale devono provvedere alla ultimazione dei lavori entro 12 mesi dalla stipulazione del relativo contratto, previa presentazione di progetto e materiale da utilizzare sia all'ufficio tecnico che all'ufficio demografico. Nella documentazione da consegnare dovrà essere precisato il numero di loculi e di ossari che si intendono realizzare.

#### **Art. 63 - Caratteristiche generali di monumenti e lapidi**

1. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferribattuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.
2. L'altezza massima dei monumenti non deve superare cm 170 dal piano di campagna (compresi cm 20 di rialzo laterale), cm 200 di lunghezza e, comunque, non superiore alle maggiori altezze dei monumenti già esistenti nel campo.

#### **Art. 64 - Obbligo di manutenzione**

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.
2. Il responsabile del settore Opere Pubbliche vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori di manutenzione, il concessionario viene diffidato ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'art. 96.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente la preventiva comunicazione all'ufficio tecnico da parte dell'interessato.

#### **Art. 64 bis - Identificazione delle sepolture**

1. Come previsto dall'art 17 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa- numerico progressivo



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

comunicato dal servizio di accettazione del cimitero

**Art. 65 - Decorazioni aggiuntive**

1. Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengono approvate con i progetti di cui agli articoli 59 e 60, la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su ogni tipo di sepoltura deve essere comunicata al responsabile del settore Opere Pubbliche.
2. L'interessato deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

**Art. 66 - Epigrafi**

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.
3. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio.
4. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzo.
5. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel cimitero vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.

**Art. 67 - Piante ornamentali**

1. È consentita solo la messa in dimora di fiori e piante come previsto dalle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale art. 9.



## **CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA**

### **Art. 68 - Tipi di illuminazione**

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione a cera.
2. Sulle lapidi di loculi e ossari è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

### **Art. 69 - Servizio di illuminazione elettrica**

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 62, le tariffe verranno stabilite con apposita deliberazione di giunta comunale.
2. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al comune che lo esercita, con diritto di esclusività, direttamente o in una delle forme indicate dall'articolo 2, comma 2.



## CAPO IX

### CAPO IX - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

#### Art. 70 - Responsabile

1. La responsabilità del cimitero è in capo al responsabile del settore Opere Pubbliche, il quale vigila:
  - a) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
  - b) sul personale addetto al cimitero circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;
  - c) sulla manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - d) sulle murazioni, cripte, lapidi, monumenti, cappelle, ed ogni altra opera eseguita dai privati affinché corrispondano alle condizioni stabilite nei singoli permessi e nel presente regolamento;
  - e) sul regolare funzionamento del servizio di illuminazione elettrica votiva, quando il servizio è gestito in economia dal comune.

#### Art. 71 - Manovale – Necroforo – Ditte specializzate

1. Sono compiti specifici del manovale - necroforo:
  - a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
  - b) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
  - c) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, del tempio crematorio, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e sala delle autopsie, del deposito di osservazione, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
  - d) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
  - e) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
  - f) tenere la pulizia della sala delle autopsie e di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
  - g) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 51 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali
  - h) Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
2. Il necroforo deve inoltre:
  - a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
  - b) presentarsi in perfetto ordine;
  - c) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
  - d) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare;
  - e) aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso.
3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari, non escluso il



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

licenziamento:

- a) di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, anche per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
  - c) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) di trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. L'operatore addetto alle operazioni presso il cimitero dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria da Medico Competente in quanto esposto con certezza a rischio biologico, come previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. Visto quanto evidenziato dalla valutazione del rischio effettuata in base al suddetto decreto, verrà stabilita dal Medico Competente la periodicità di visita e le vaccinazioni alle quali l'addetto deve essere sottoposto, anche in considerazione delle operazioni di movimentazione di pesi.
5. L'addetto dovrà inoltre essere fornito di idonei dispositivi di protezione personale, cosiccome individuati nel documento di valutazione del rischio, esempio, mascherine di protezione delle vie respiratorie con filtri a carbone attivo, tutte in Tyvek usa e getta ecc.
6. Sono compiti specifici di imprese specializzate:
- a) eseguire tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
  - b) comporre le salme.



## **TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 72 - Tipologia delle sepolture in concessione**

1. I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.
2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, oltre alla inumazione in campo comune di cui all'Art. 41 comma 3, i seguenti manufatti:
  - a) ossari
  - b) loculi
  - c) tombe
  - d) cappelle
  - e) cinerari
3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree destinate:
  - a) alla costruzione, a cura e spese di privati, di tombe in muratura;
  - b) alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle.

#### **Art. 72 bis - Trasformazione di manufatti**

1. Nel caso in cui un manufatto, oggetto di concessione ancora in vigore, venga trasformato e conseguentemente ampliato al fine di ricavare ulteriori posti di sepoltura, è necessario procedere come segue:
  - a) Presentare apposita domanda sia all'ufficio demografico sia all'ufficio tecnicocomunale,
  - b) Effettuare direttamente i lavori, con conseguente sostegno integrale delle spese, sotto la direzione del responsabile dell'ufficio tecnico,
  - c) Integrare il contratto di concessione in essere riportando la scadenza della concessione dei nuovi manufatti a quella del contratto originario,
  - d) Versare l'integrazione della tariffa per i nuovi manufatti, il cui importo è rapportato alla scadenza della concessione.
2. Nel caso in cui si ampli il manufatto oggetto di concessione già rinnovata, potrà essere rilasciata una intera concessione ex novo solo qualora le salme tumulate vengano traslate in altra sepoltura.
3. Per le tombe esistenti oggetto di trasformazione ci si dovrà adeguare all' art. 6 delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale.
4. Per le tombe esistenti che non si trovassero nelle condizioni esplicitate all'art. 6 delle NTA del PRC perché prive di accesso indipendente ai loculi, è prevista la deroga fino al 2036.
5. Per conoscere la situazione in dettaglio e le operazioni che si possono svolgere su queste tombe si rimanda al punto 2.1.3 della Relazione di Piano del Piano Regolatore Cimiteriale.



### **Art. 73 - Contratto di concessione**

1. Le concessioni cimiteriali vengono rilasciate a seguito di domanda presentata da uno dei soggetti individuati dal successivo articolo 108.
2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, da stipularsi previo pagamento del canone e degli eventuali oneri accessori.

### **Art. 74 - Onerosità della concessione - Pagamento**

1. Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo gli importi che verranno fissati da apposita deliberazione di Giunta Comunale, anche qualora trattasi di sepoltura di salme sovrapposte (vale a dire con diritto di concessione di uso in verticale).
2. Il canone delle tombe plurime, fissato all'atto della concessione, non comprende le spese necessarie per la tumulazione di salme, inclusi gli eventuali scavi, che sono a carico del concessionario.
3. La riscossione del canone avviene all'atto della sottoscrizione del contratto di concessione, tramite il versamento di assegno circolare ovvero previo pagamento presso la tesoreria comunale.
4. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; le salme già inumate o tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio e inumate in campo comune. Le spese per lo scavo e la posa del cippo sono a carico del comune.
5. Il contratto è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.
6. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

### **Art. 75 - Cauzione**

1. La cauzione viene richiesta nei seguenti casi:
  - prima del rilascio dell'autorizzazione per la posa di monumenti funebri di qualsiasi tipo
  - prima del rilascio dell'autorizzazione ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria di monumenti, cappelle o altro all'interno del cimitero o di qualsiasi intervento che richieda l'accesso con mezzi quali camion, furgoni e mezzi d'opera anche di piccole dimensioni
  - prima del rilascio dell'autorizzazione ad effettuare scavi di qualsiasi natura all'interno del cimitero
  - all'atto della richiesta di area in concessione per la costruzione di tomba collettiva in muratura o per la costruzione di cappella il richiedente
2. La cauzione può essere prestata:
  - a) in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, di una somma di danaro pari al venti per cento del canone della concessione o del costo dell'intervento, l'importo minimo non potrà essere inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00)
  - b) in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria a prima richiesta, o di polizza assicurativa fideiussoria a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; la somma garantita deve essere pari al venti per cento del canone di concessione o del costo dell'intervento, l'importo minimo non potrà essere inferiore ad € 500,00 (cinquecento/00)
3. Il comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
  - a) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione entro i termini stabiliti



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

- dagli articoli 61 e 62 e articolo 60 comma 1 salvo il provvedimento di decadenza articolo 96;
- b) se il concessionario non provvede a realizzare le opere entro il termine assegnato con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza articolo 96;
  - c) se le opere realizzate sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza articolo 96;
  - d) se durante l'esecuzione dell'intervento o la posa del manufatto si verificano danni di qualsiasi genere ad opere o costruzioni preesistenti nonché a qualsiasi proprietà comunale che si trovi all'interno del cimitero
4. La cauzione viene svincolata con comunicazione del responsabile del settore Opere Pubbliche, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere, della corretta posa del manufatto o della corretta esecuzione dell'intervento, in ogni caso non verrà svincolata prima di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui sopra, che dovrà essere effettuata esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
  5. Gli operatori economici possono depositare una cauzione con rinnovo annuale di importo pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), che avrà validità per tutti gli interventi che si effettueranno all'interno del cimitero comunale, nel caso in cui l'intervento o l'opera da realizzare fosse superiore ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) dovrà essere stipulata una cauzione ad hoc.

#### Art. 76 - Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del d.p.r. 285/1990.
2. La durata delle concessioni delle sepolture, anche se in assegno ai sensi dell'art. 91 del vigente regolamento, è la seguente:

Inumazione campo comunale	10 anni
Tumulazione in tombe individuali	30 anni
Aree per e/o tombe collettive a 2 posti	30 anni
Aree per e/o tombe collettive a 3 posti	60 anni
Aree per e/o tombe collettive a 3 posti	60 anni
Aree per e/o tombe collettive a 4 o più posti	99 anni
Loculi	30 anni
Aree per cappelle	99 anni
Ossari	30 anni
Cinerari	30 anni
Ossari e Cinerari da prima esumazione e/o estumulazione	15 anni

3. In caso di tombe plurime oggetto di singole concessioni, vale a dire già rilasciate, con scadenze diverse, all'atto di ogni tumulazione, viene sempre presa come riferimento la scadenza del primo contratto di tumulazione.

#### Art. 77 - Decorrenza della concessione

1. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno della tumulazione
2. Nessuna concessione può essere rilasciata a persone ancora viventi (vedasi art. 91).
3. In caso di concessione in assegno (solo per cappelle) la decorrenza della concessione ha inizio dal



giorno di sottoscrizione del contratto di concessione in uso.

#### **Art. 78 - Rinnovo della concessione**

1. A esclusione delle tombe di cui all'art. 72 bis comma 4 (per le quali si rimanda al punto 2.1.3 Relazione di Piano del PRC):
  - a) le concessioni in uso di sepolture a tumulazione in tombe individuali con concessione trentennale sono rinnovabili, alla scadenza, per altri 30 anni;
  - b) quelle di sepolture a tumulazione in loculi sono rinnovabili alla scadenza della concessione per altri 15 anni.
2. Le concessioni relative a:
  - a) tombe collettive a due posti sono rinnovabili alla scadenza della concessione per altri 30 anni;
  - b) tombe collettive a tre posti sono rinnovabili alla scadenza della concessione per altri 30 anni;
  - c) tombe collettive a quattro o più posti non sono rinnovabili,
  - d) cappelle possono essere rinnovate solo previo consenso del Responsabile del settore Opere Pubbliche a condizione che il responsabile del Settore accerti che le sepolture siano in buono stato di manutenzione.
3. Le concessioni in uso di sepolture a tumulazione in ossari non sono rinnovabili alla scadenza
4. Le concessioni in uso di sepolture a tumulazione in cinerari sono rinnovabili alla scadenza per altri 15 anni solo a seguito di prima tumulazione direttamente nel cinerario.
5. Le concessioni in uso di sepolture a tumulazione in cinerari a seguito di prima tumulazione in loculo, tomba o nuda terra non sono rinnovabili alla scadenza.
6. Le concessioni relative a campi di inumazione in campo comune non sono rinnovabili.
7. Tutti i rinnovi decorrono dalla data di scadenza della concessione.
8. Sono vietati ulteriori rinnovi.
9. Tutti i rinnovi sono consentiti solo previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo.

#### **Art. 79 - Mancata richiesta di rinnovo**

1. Qualora sia consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della relativa richiesta e/odell versamento dell'ulteriore canone il comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nel campo di mineralizzazione o nella fossa comune, oppure si riserva la facoltà di procedere alla cremazione dei resti e alla dispersione delle ceneri nel Giardino delle Rimembranze imputando le eventuali spese ai parenti del defunto.
2. Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 99.

#### **Art. 80 - Concessioni con titolarità plurima**

1. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; intal caso nell'atto di concessione sono indicate le rispettive quote.
2. In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.



### **Art. 81 - Diritto di sepolcro**

1. Il diritto di sepolcro in tombe plurime e/o cappelle non può essere in alcun modo ceduto.
2. All'atto della domanda di concessione, il concessionario può indicare analiticamente e per iscritto i nominativi delle salme da tumulare, nel rispetto dell'art. 38 del vigente regolamento.

### **Art. 82 - Immissione in sepolture intestate a comunità**

1. Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

### **Art. 83 - Opposizione al diritto di sepolcro**

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo, si procede a tumulazione provvisoria in loculo a spese di chi contesta il diritto di sepolcro.

### **Art. 84 - Successione nella concessione**

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio demografico, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari, che compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma, agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei collegatari abbia reso noto al comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme, fermo restando il disposto dell'articolo 109, comma 5.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 94.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

### **Art. 85 - Cenotafi e lapidi murarie**

1. Non è consentita la concessione di sepolture ad uso di cenotafio.
2. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri o i cui resti siano stati depositi nella fossa comune può



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

essere consentito agli interessati apporre un segno commemorativo sulle lapidi delle tombe, loculi o ossari già oggetto di concessione.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60.

**Art. 86 - Doveri generali dei concessionari**

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, delle istruzioni, delle tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e del regolamento cimiteriale, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.



## **CAPO II - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE**

### **Art. 87 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.
2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere la concessione di una tomba collettiva o una cappella o un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato o in loculo o in tomba, previa sottoscrizione di atto preliminare.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nel cimitero comunale in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dal vigente regolamento.
4. Gli ossari, loculi, cinerari o tombe possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri, nel rispetto dell'Art. 38 del presente regolamento.
5. È vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

### **Art. 88 - Criteri di assegnazione di loculi, ossari e cinerari**

1. I loculi di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo verticale, partendo sempre dal loculo più alto della fila di destra.
2. Gli ossari vengono assegnati orizzontalmente partendo dalla fila più bassa e procedendo, sempre, da sinistra verso destra.
3. I cinerari vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo verticale partendo sempre dal cinerario più basso della fila di destra.
4. I loculi, gli ossari e i cinerari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora del decesso.

### **Art. 89 - Criteri di assegnazione di cappelle di proprietà del comune**

1. Le cappelle di proprietà del comune vengono assegnate in concessione al miglior offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli articoli 63 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. La base d'asta per la procedura di assegnazione viene determinata con determinazione del responsabile del settore Opere Pubbliche, in relazione al pregio tecnico artistico della sepoltura, alle sue condizioni di manutenzione, alla posizione all'interno del cimitero, al numero di salme o resti che possono esservi tumulati.
3. Oltre alla somma offerta per la cappella l'aggiudicatario deve corrispondere anche il canone previsto per la concessione dell'area su cui insiste la sepoltura.
4. L'offerta deve essere accompagnata da cauzione a garanzia della serietà dell'offerta e della successiva effettuazione dei lavori di cui al comma 7; la cauzione viene prestata nelle forme indicate dall'articolo 75 e nella misura del venti per cento della somma fissata a base d'asta.
5. La cauzione prestata dai partecipanti all'asta pubblica risultati non aggiudicatari viene svincolata



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

immediatamente all'esito dell'asta, mentre quella prestata dall'aggiudicatario viene svincolata all'esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 106.

6. Il comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
  - a) se l'aggiudicatario rifiuta di sottoscrivere il contratto di concessione;
  - b) se l'aggiudicatario non effettua i lavori di cui al comma 7 entro il prescritto termine, salva in questo caso la pronuncia di decadenza ex articolo 96.
7. L'aggiudicatario assume l'obbligo di effettuare a propria cura e spese, entro il termine perentorio di dodici mesi dalla aggiudicazione, a pena di decadenza, i lavori necessari per la sistemazione della cappella aggiudicata. In ogni caso non è consentita la tumulazione di alcuna salma fino a che i predetti lavori non siano stati ultimati e collaudati secondo quanto previsto dall'articolo 106.

**Art. 90 - Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe collettive e cappelle**

1. Quando l'amministrazione ne ravvisa la necessità con deliberazione di Giunta Comunale, il responsabile del Settore Opere Pubbliche predispone un bando di concorso per l'assegnazione delle suddette aree, richiedendone la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio e curandone l'affissione per lo stesso periodo all'albo del cimitero e presso l'ufficio stesso.
2. Nel bando viene indicato il termine perentorio entro il quale devono pervenire le domande dirette ad ottenere in concessione una delle aree disponibili. Nelle domande, che devono essere presentate su apposito modulo fornito dall'ufficio, in regola con l'eventuale imposta di bollo, l'interessato deve specificare l'area, tra quelle indicate nel bando, per la quale intende concorrere; l'interessato può anche indicare in via subordinata, per il caso in cui l'area richiesta in via principale debba essere assegnata ad altra persona, l'assegnazione di altre aree bandite.
3. A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare la cauzione prevista dall'articolo 75.
4. Spirato il termine di presentazione delle domande, il predetto responsabile forma una graduatoria a punteggio tra le domande pervenute per ciascuna delle aree disponibili. Il punteggio viene assegnato in base ai seguenti criteri:
  - a) un punto per ogni mese o frazione di mese decorso dalla data di morte del defunto, fino a un massimo di dodici punti;
  - b) tre punti se il defunto è tumulato nei loculi provvisori;
  - c) due punti se il defunto è tumulato in altra tomba o cappella o loculo definitivo.
5. La graduatoria viene esposta all'albo comunale. L'area viene assegnata al richiedente che ha ottenuto il maggior punteggio.
6. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.
7. L'esito della graduatoria viene comunicato a tutti coloro che hanno concorso all'assegnazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Dalla data del ricevimento decorrono per l'assegnatario i termini previsti dagli articoli 61 e 62.



### **Art. 91 - Concessioni "in assegno"**

1. Il rilascio di concessioni destinate a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (cosiddette concessioni "in assegno") è consentito esclusivamente per le cappelle (art. 91 punto 1).
2. Non è possibile il rilascio di concessioni "in assegno" di loculi, ossari e tombe sia individuali sia collettive.
3. La concessione in assegno ha la durata prevista dall'art. 76.
4. Resta salvo per le concessioni "in assegno" pregresse quanto disposto dall'art. 117, comma terzo.

### **Art. 92 - Concessione di loculi per traslazione di salme**

1. Non è possibile il rilascio di concessioni per la traslazione di salme (loculo/loculo, tomba/tomba, loculo/tomba, tomba/loculo)
2. È possibile il rilascio di concessioni per la traslazione di salme dalla sepoltura precedente per esumazioni ed estumulazione ordinarie ad ossario o cinerario.
3. Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'articolo 87.
4. Salvo quanto indicato nei commi precedenti, nel loculo già occupato da feretro ed in relazione alla capienza del loculo stesso, possono essere collocate una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie e/o contenitori con esiti di fenomeni cadaverici/trasformativi/conservativi. I lavori e le spese sono a carico del privato e sono autorizzati previa presentazione documentazione e previa integrazione del contratto di concessione già in essere.
5. Salvo quanto indicato nei commi precedenti, nel caso di acquisto di tomba di famiglia o cappella è consentita la traslazione di salme per il ricongiungimento familiare. I lavori e le spese sono a carico del privato e sono autorizzati previa presentazione documentazione e previa integrazione del contratto di concessione già in essere.



### CAPO III - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

#### Art. 93 - Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o dei resti, provvede il comune collocando i medesimi rispettivamente nella fossa comune o nel campo di mineralizzazione, secondo le disposizioni del presente regolamento.

#### Art. 94 - Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempreché non si debba procedere alla dichiarazione di decadenza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, la domanda di esumazione od estumulazione di salma o resti mortali per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o dei resti in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
4. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
5. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.
6. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

#### Art. 95 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del settore Affari Generali, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.



4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate peralmeno 60 giorni.

#### **Art. 96 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i qualiera stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
  - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 64;
  - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al responsabile del settore Affari Generali con provvedimento motivato.

#### **Art. 97 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune di mineralizzazione o in fossa comune, secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

#### **Art. 98 - Estinzione per soppressione del cimitero**

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del d.p.r. 285/1990.

#### **Art. 99 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni**

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.
2. Il comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.



## **TITOLO V - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 100 - Imprese appaltatrici del comune**

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

#### **Art. 101 - Lavori per conto di privati**

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

#### **Art. 102 - Responsabilità**

1. Le imprese che eseguono lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del comune o di terzi, durante l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 103 - Divieti**

1. È tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

#### **Art. 104 - Obblighi del personale delle imprese private**

1. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

#### **Art. 105 - Orari di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del settore Opere Pubbliche nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del direttore del cimitero.
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal direttore del cimitero di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

**Art. 106 - Vigilanza e collaudo di opere**

1. Il responsabile del settore Opere Pubbliche vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il responsabile del settore Opere Pubbliche collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione e, nel caso di risultato favorevole, provvede alla restituzione o allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 75.
3. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al responsabile del settore Opere Pubbliche la fine dei lavori.



## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 107 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del cimitero sono riservati alcuni loculi, ossari, tombe ed aree ove il sindaco può disporre, per qualsiasi durata e col consenso dei parenti, l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, o di persone che abbiano comunque dato lustro alla città per i loro eccezionali meriti.

#### **Art. 108 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali**

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa.
2. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri; il predetto familiare presenterà la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale, a norma dell'articolo 73.
3. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
5. Nel caso sorga controversia l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.
6. La variazione della durata e il rinnovo della concessione possono essere richieste anche da un parente o affine del concessionario, fermo restando il consenso di quest'ultimo e la titolarità della concessione.

#### **Art. 109 - Registri delle concessioni cimiteriali**

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali è tenuto, anche con mezzi informatici e sotto la vigilanza del responsabile del settore, un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari, il registro può essere in formato elettronico.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune.

#### **Art. 110 - Annotazioni sul registro delle concessioni**

1. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
- c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

**Art. 111 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

**Art. 112 - Scadenario delle concessioni**

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali è tenuto, anche con mezzi informatici, lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
2. L'ufficio concessioni cimiteriali dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

**Art. 113 - Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie**

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 avviene per assegno circolare e/o versamenti presso la tesoreria comunale, fatta salva l'eventuale modalità difforme per la riscossione della tariffa per il servizio di illuminazione votiva.
3. È fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria e di marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

**Art. 114 - Sanzioni**

1. In caso di infrazioni si rimanda a quanto disposto dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000.
2. Resta salvo l'articolo n. 344 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché la facoltà del sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 50, comma 5, del Dlgs. n. 267/2000 e art. 77 della L.R. n. 33/2009.



## **CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 115 - Abrogazione delle precedenti norme regolamentari**

1. Il presente regolamento disciplina l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento il precedente regolamento del cimitero deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 40 del 26/06/2002 e successive modifiche.

### **Art. 116 - Rinvio ad altre norme**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e a quelle del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, con leggi della Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33, del Regolamento regione Lombardia 9 novembre 2004 n.6, della deliberazione attuativa della Giunta regionale 21 gennaio 2005 n. 7/20278, della circolare Giunta regionale- direzione sanità n. 21/SAN del 30 maggio 2005 contenete indirizzi applicativi, del regolamento modificativo regione Lombardia 6 febbraio 2007 n. 1.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

### **Art. 117 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, ad eccezione dell'art. 78 comma 6 e limitatamente alle concessioni pregresse la cui durata sia inferiore a quella prevista dall'art. 78.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione, salva la possibilità di rinnovo ove previsto, ad esclusione delle tombe di cui all'art. 72 bis comma 4 (per le quali si rimanda al punto 2.1.3 della Relazione di Piano del PRC).
3. Le concessioni di tombe collettive ad esclusione di quanto previsto all'art. 72 bis comma 4, e cappelle in assegno rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovabili, qualora alla scadenza non siano state ancora occupate totalmente.

### **Art. 118 - Sanatoria di concessioni scadute**

1. Le concessioni, per le quali non si sia provveduto a richiedere alla scadenza della concessione la riconferma, si intendono rinnovate automaticamente. Entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i concessionari scaduti (che non hanno rinnovato) o loro eredi sono obbligati a sanare versando la quota prevista per il rinnovo della concessione (vedasi tariffario).
2. Nel caso i concessionari scaduti decidano di non riconfermare la concessione, sono tenuti comunque a sanare versando il canone previsto in misura proporzionale al tempo di occupazione dell'area.



#### **Art. 119 - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione**

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. Il Consiglio Comunale può decidere di riconoscere la titolarità della Concessione a seguito di domanda di regolarizzazione da parte degli aventi diritto.
3. Nel caso il Comune non riconosca la titolarità della concessione, gli interessati possono chiedere giudizialmente di avvalersi dell'istituto dell'immemoriale, per avere riconosciuta la titolarità.
4. La concessione assegnata a norma dei commi 2 e 3 è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo I e III. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto, dalla allegata tabella, per la sola concessione dell'area corrispondente.
5. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II.

#### **Art. 120 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni contenute nel precedente regolamento ed entra in vigore con l'approvazione della deliberazione di consiglio comunale, esecutivi decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
CAPO I - NORME PRELIMINARI.....	2
Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Competenze.....	2
Art. 3 - Responsabilità .....	3
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	3
CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI .....	4
Art. 5 - Dichiarazione di morte.....	4
Art. 6 - Denuncia della causa di morte .....	4
Art. 7 - Accertamenti necroscopici .....	4
Art. 8 - Referto all'autorità giudiziaria.....	5
Art. 9 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.....	5
CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO .....	6
Art. 10 - Termini di osservazione .....	6
Art. 11 - Modalità di osservazione.....	6
Art. 12 - Depositi di osservazione e/o obitorio .....	6
Art. 13 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento .....	6
Art. 14 - Riscontro diagnostico.....	7
Art. 15 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio .....	7
Art. 16 - Prelievi per trapianti terapeutici .....	7
Art. 17 - Autopsie e trattamenti conservativi.....	7
CAPO IV - FERETRI.....	9
Art. 18 - Deposizione della salma nel feretro .....	9
Art. 19 - Verifica e chiusura feretri.....	9
Art. 20 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti .....	10
Art. 21 - Piastrina di riconoscimento .....	10
TITOLO II - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE .....	11
CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI .....	11
Art. 22 - Modalità del trasporto e percorso.....	11
Art. 23 - Esercizio del servizio di trasporti funebri .....	11
Art. 24 - Trasporti a carico del comune .....	11
Art. 25 - Norme generali per i trasporti .....	12
Art. 26 - Riti religiosi.....	12
Art. 27 - Trasferimento di cadavere senza funerale .....	12



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

Art. 28 - Morti per malattie infettive-diffusive.....	12
Art. 29 - Trasporto di nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili.....	13
Art. 30 - Trasporto di casse e cofani vuoti.....	13
Art. 31 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione .....	13
Art. 32 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero .....	13
Art. 33 - Trasporto all'estero o dall'estero.....	13
Art. 34 - Trasporto di ceneri e resti.....	14
TITOLO III - CIMITERI.....	15
CAPO I - CIMITERI .....	15
Art. 35 - Cimitero .....	15
Art. 36 - Disposizioni generali – vigilanza.....	15
Art. 37 - Reparti del cimitero.....	15
Art. 38 - Ammissione nel cimitero .....	16
Art. 39 - Ricevimento della salma presso il cimitero - Camera mortuaria .....	16
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE .....	17
Art. 40 - Disposizioni generali.....	17
Art. 40 bis - Piano regolatore cimiteriale.....	17
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	18
Art. 41 - Inumazione.....	18
Art. 42 - Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo comune .....	18
Art. 42 bis - Campo di mineralizzazione .....	18
Art. 43 - Tumulazione.....	18
Art. 43 bis - Deposito provvisorio .....	19
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	20
Art. 44 - Esumazioni ordinarie .....	20
Art. 45 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie .....	20
Art. 46 - Esumazioni straordinarie.....	21
Art. 47 - Estumulazioni ordinarie .....	21
Art. 48 - Estumulazioni straordinarie .....	22
Art. 49 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	22
Art. 50 - Raccolta delle ossa .....	22
Art. 51 - Oggetti da recuperare .....	23
Art. 52 - Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture .....	23
CAPO V - CREMAZIONE .....	24
Art. 53 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione .....	24
Art. 53 bis - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri.....	24



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

Art. 53 ter - Contributo per cremazione.....	26
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI.....	27
Art. 54 - Orario.....	27
Art. 55 - Disciplina dell'ingresso .....	27
Art. 56 - Divieti speciali .....	27
Art. 57 - Riti funebri .....	28
Art. 58 - Reclami del pubblico .....	28
CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE.....	29
Art. 59 - Monumento sulle sepolture a inumazione in concessione .....	29
Art. 60 - Ornamentazione di loculi, ossari e cinerari.....	29
Art. 61 - Costruzione e ornamentazione delle tombe private in muratura .....	29
Art. 62 - Costruzione di cappelle private .....	30
Art. 62 bis - Ultimazione di cappelle realizzate dall'Amministrazione Comunale .....	31
Art. 63 - Caratteristiche generali di monumenti e lapidi .....	31
Art. 64 - Obbligo di manutenzione .....	31
Art. 64 bis - Identificazione delle sepolture.....	31
Art. 65 - Decorazioni aggiuntive .....	32
Art. 66 - Epigrafi.....	32
Art. 67 - Piante ornamentali.....	32
CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	33
Art. 68 - Tipi di illuminazione .....	33
Art. 69 - Servizio di illuminazione elettrica .....	33
CAPO IX - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO.....	34
Art. 70 - Responsabile .....	34
Art. 71 - Manovale – Necroforo – Ditte specializzate .....	34
TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI.....	36
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	36
Art. 72 - Tipologia delle sepolture in concessione.....	36
Art. 72 bis - Trasformazione di manufatti .....	36
Art. 73 - Contratto di concessione .....	37
Art. 74 - Onerosità della concessione - Pagamento .....	37
Art. 75 - Cauzione.....	37
Art. 76 - Durata della concessione.....	38
Art. 77 - Decorrenza della concessione .....	38
Art. 78 - Rinnovo della concessione.....	39



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

Art. 79 - Mancata richiesta di rinnovo .....	39
Art. 80 - Concessioni con titolarità plurima.....	39
Art. 81 - Diritto di sepolcro .....	40
Art. 82 - Immissione in sepolture intestate a comunità .....	40
Art. 83 - Opposizione al diritto di sepolcro .....	40
Art. 84 - Successione nella concessione .....	40
Art. 85 - Cenotafi e lapidi murarie.....	40
Art. 86 - Doveri generali dei concessionari .....	41
CAPO II - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE .....	42
Art. 87 - Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture .....	42
Art. 88 - Criteri di assegnazione di loculi, ossari e cinerari.....	42
Art. 89 - Criteri di assegnazione di cappelle di proprietà del comune.....	42
Art. 90 - Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe collettive e cappelle .....	43
Art. 91 - Concessioni "in assegno" .....	44
Art. 92 - Concessione di loculi per traslazione di salme.....	44
CAPO III - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI .....	45
Art. 93 - Scadenza.....	45
Art. 94 - Rinuncia .....	45
Art. 95 - Revoca.....	45
Art. 96 - Decadenza .....	46
Art. 97 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza .....	46
Art. 98 - Estinzione per soppressione del cimitero .....	46
Art. 99 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni .....	46
TITOLO V - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI .....	47
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI .....	47
Art. 100 - Imprese appaltatrici del comune .....	47
Art. 101 - Lavori per conto di privati.....	47
Art. 102 - Responsabilità .....	47
Art. 103 - Divieti.....	47
Art. 104 - Obblighi del personale delle imprese private.....	47
Art. 105 - Orari di lavoro .....	47
Art. 106 - Vigilanza e collaudo di opere.....	48
TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI .....	49
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE .....	49
Art. 107 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti .....	49
Art. 108 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.....	49



COMUNE DI BOLGARE  
Settore opere pubbliche

Art. 109 - Registri delle concessioni cimiteriali .....	49
Art. 110 - Annotazioni sul registro delle concessioni .....	49
Art. 111 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	50
Art. 112 - Scadenario delle concessioni .....	50
Art. 113 - Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie.....	50
Art. 114 - Sanzioni.....	50
CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI .....	51
Art. 115 - Abrogazione delle precedenti norme regolamentari.....	51
Art. 116 - Rinvio ad altre norme.....	51
Art. 117 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse .....	51
Art. 118 - Sanatoria di concessioni scadute .....	51
Art. 119 - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione .....	52
Art. 120 - Entrata in vigore .....	52